



Corte Costituzionale

*Commemorazione del Vice Presidente emerito Massimo Vari,
tenuta dal Presidente Franco Gallo in apertura dell'udienza pubblica*

Palazzo della Consulta, martedì 2 luglio 2013

Questa udienza è la prima successiva alla scomparsa del Vice-Presidente emerito Massimo Vari, avvenuta improvvisamente lo scorso 18 giugno.

Desidero onorarne qui la memoria anche a nome dei colleghi, ricordando la sua luminosa carriera di giurista, il prezioso contributo dato alla Corte nei nove anni del suo mandato e gli altri prestigiosi traguardi da lui raggiunti dopo la scadenza dalla carica di giudice costituzionale.

Massimo è stato eletto giudice costituzionale dalla Corte dei conti nel luglio del 1993. Alla Consulta ha apportato le competenze e le esperienze maturate in tre diversi ambiti professionali: l'avvocatura, la Corte dei conti e l'università.

È entrato nella Corte dei conti, per concorso, nel 1972 ed ha svolto presso di essa le funzioni di sostituto procuratore generale, di componente della prima sezione giurisdizionale e della sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali. Ha insegnato presso l'Università La Sapienza, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Università di Tor Vergata, la LUISS e ha tenuto corsi di giustizia costituzionale nella LUMSA di Roma e di diritto dell'Unione europea nell'Università europea, sempre di Roma.

Ma Massimo è stato non solo un valente avvocato, un acuto studioso ed un rigoroso magistrato, ma anche un uomo dai molti e appassionati impegni.

Per diversi anni ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati della Corte dei conti, ruolo nel quale fu tra i protagonisti del dibattito relativo ad

importanti leggi, come quelle sulla responsabilità civile dei giudici e sul decentramento della giurisdizione contabile. È stato presidente o componente delle commissioni di studio che hanno formulato proposte normative in settori quali l'edilizia residenziale, il credito alle piccole industrie e all'artigianato, la tutela e la circolazione dei beni culturali in ambito comunitario, i controlli e l'ordinamento della Corte dei conti, gli statuti degli enti locali. Ugualmente intensa è stata la sua attività di relatore a convegni e seminari, spesso anche all'estero (in America Latina, in Spagna, in Egitto). Ricordo ancora – a testimonianza della sua sensibilità per le tematiche sociali – il suo incarico di Vice-Presidente del Tribunale per l'infanzia e le società, istituito dal Comitato italiano dell'UNICEF, e la sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea straordinaria dell'ONU del 1990 dedicata alle iniziative internazionali in materia di lotta alla droga e alla criminalità organizzata.

Siamo stati – Massimo ed io – giudici costituzionali in tempi diversi. Non posso, perciò, dare testimonianza diretta del suo lavoro di giudice all'interno della camera di consiglio. Posso parlare di Lui solo dall'esterno, come lettore e, talora, commentatore delle sue sentenze; sentenze che spaziavano dal diritto contabile al diritto tributario, al diritto del lavoro.

Con riferimento alla materia che conosco meglio, il diritto tributario, mi fa piacere ricordare, tra le più significative pronunce da Lui redatte, le sentenze n. 263 e n. 315 del 1994, rispettivamente in tema di revisione delle tariffe di estimo e di tassazione delle plusvalenze realizzate a séguito di atti espropriativi, ambedue riguardanti l'efficacia retroattiva delle leggi tributarie. Soprattutto la sentenza n. 315 è stata importante perché, inaugurando un filone della giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato che la prevedibilità di una futura tassazione può rendere ragionevole e non contrastante con il principio di capacità contributiva la retroattività della tassazione medesima.

Va poi menzionata la sentenza n. 318 del 1995, con la quale fu dichiarata illegittima la norma che, richiamando la disciplina della riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere, in sede cautelare, l'esecuzione di ruoli esattoriali relativi a entrate di natura non tributaria. Sempre nella materia tributaria sono importanti anche la sentenza n. 410 del 1995, in cui è contenuta una approfondita disamina della nozione generale di reddito ai fini

fiscali; la sentenza n. 73 del 1996, che ha affermato la legittimità della tanto discussa norma istitutiva, per l'anno 1992, di una imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.

In materia di contabilità pubblica e di giurisdizione della Corte dei conti, è degna di rilievo la sentenza n. 244 del 1995, con la quale è stata affermata l'ammissibilità di questioni sollevate a sezioni riunite da tale Corte nel corso del giudizio sul rendiconto generale dello Stato, «là dove vengano denunciate, per contrarietà con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato»; la sentenza n. 470 del 1997, sul meccanismo di individuazione degli enti sottoposti a controllo successivo sulla gestione.

In tema di responsabilità amministrativa e contabile, ricordo ancora la sentenza n. 327 del 1998, sull'esclusione della responsabilità per danno erariale degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi comunali; nonché la sentenza n. 371 del 1998, sulla legittimità della normativa che limita la responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai soli casi di dolo o colpa grave; infine, la sentenza n. 453 del 1998, sulla legittimità, nel caso di danno erariale causato da più persone, della limitazione della responsabilità solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

Nell'ambito della definizione dei rapporti tra poteri dello Stato, resterà poi fondamentale la notissima sentenza n. 7 del 1996, con la quale la Corte, decidendo un giudizio per confitto di attribuzione proposto dal Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore* nei confronti del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, ha reputato che l'istituto della sfiducia individuale nei confronti di un ministro, ancorché non espressamente disciplinato nella Carta, non è incompatibile con il quadro costituzionale vigente. In quella sentenza essa ha anche affermato che la mozione di sfiducia, in quanto atto espressivo di giudizi politici spettanti alle Camere, rimane sottratta a qualsiasi controllo di merito da parte della Corte.

Anche dopo la sua esperienza alla Corte, Massimo ha proseguito nel suo impegno di giurista con la consueta dedizione e passione.

Dopo essere rientrato nei ruoli della magistratura contabile, dal 2002 al 2006 ha svolto le funzioni di Presidente coordinatore delle Sezioni regionali di controllo; dal 2006 al 2011 è stato membro della Corte dei conti europea, dimostrando in quella sede una spiccata sensibilità anche per le problematiche giuridiche sovranazionali e internazionali. Infine, il 29 novembre 2011, a coronamento di una carriera interamente dedicata al servizio dello Stato, è intervenuta la sua nomina a sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico nel Governo Monti, con l'importante delega alle telecomunicazioni.

Dunque, una lunga e prestigiosissima carriera della quale i suoi amici e i suoi familiari ben possono andare fieri.

Non posso chiudere questo mio troppo breve ricordo senza menzionare le qualità umane di Massimo. Di lui ho sempre apprezzato i tratti gentili, la squisita cortesia e la grande umanità. Era un uomo dalla profonda fede religiosa – un tratto della sua personalità che non è possibile trascurare – da lui vissuta anche e soprattutto come coerenza agli ideali etici e generoso servizio al bene comune.

La Corte si stringe in un abbraccio affettuoso a sua moglie e al figlio Filippo, ambedue professori, come lui, di diritto, e ai parenti tutti, ai quali esprime la più sentita partecipazione al loro grave lutto.